

BANDO CONAI PER L'ECODESIGN DEGLI IMBALLAGGI NELL'ECONOMIA CIRCOLARE
Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi
Edizione 2025

600.000,00€ messi a disposizione da CONAI per valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo nel biennio 2023/2024 dalle aziende consorziate; di questi, **50.000,00€** saranno destinati ai 5 casi più virtuosi in ottica di economia circolare. Tutti i casi ammessi saranno oggetto di attività di comunicazione dedicata.

PREMESSA

In linea con i dettami normativi, CONAI opera, sin dalla sua nascita, per favorire e diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità ambientale degli imballaggi e per valorizzare le azioni che le aziende mettono in atto nella progettazione e nella realizzazione di imballaggi sempre più ecosostenibili.

Le Direttive comunitarie per l'economia circolare stimolano la progettazione di imballaggi a ridotto impatto ambientale attraverso l'ecodesign, per ottimizzare l'uso delle risorse e garantire la chiusura dei cicli produttivi. In particolare, si evidenziano l'importanza delle pratiche di riutilizzo, del riciclo, incluso quello organico, e dell'utilizzo di materie prime secondarie nella produzione di nuovi beni.

L'approccio di CONAI, sintetizzato nella formula "dalla culla alla culla", è da sempre attento a questi temi, poiché si focalizza sulle azioni concrete che si possono effettuare sul packaging, per far sì che si riduca il ricorso alle materie prime a monte e si diffonda la valorizzazione delle risorse a valle, per limitare l'impatto ambientale connesso all'immesso al consumo di imballaggi. Proprio in virtù di ciò, CONAI ha scelto, ormai dal 2013, di promuovere un Bando che possa riconoscere incentivi economici e valorizzare, con attività di comunicazione specifiche, le aziende consorziate che hanno scelto di innovare i propri imballaggi in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale e di circolarità.

OGGETTO DEL BANDO

L'oggetto del Bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare - edizione 2025 (di seguito Bando) è quello di raccogliere e valorizzare le soluzioni di imballaggi a ridotto impatto ambientale **immesse sul mercato nazionale**, facendone emergere il contenuto di innovazione rivolta all'ambiente.

A tale scopo, CONAI destina un importo complessivo pari a € 600.000,00 (seicentomila/00 euro) alle aziende consorziate che hanno immesso al consumo in Italia, relativamente al biennio 2023/2024, imballaggi su cui sono stati effettuati degli interventi di prevenzione/ecodesign.

In relazione a quanto sopra, nel Regolamento che segue sono indicati i principi generali e le modalità di adesione al Bando.



IL REGOLAMENTO DEL BANDO

1. Soggetto promotore, obiettivi e destinatari del Bando

Soggetto promotore: CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli, 132, P.I. 05451271000.

Obiettivi: raccogliere e valorizzare le esperienze delle aziende consorziate a CONAI (di seguito “casi”) che hanno investito in attività di ecodesign rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi.

Destinatari: aziende che nel 2023/2024 hanno immesso al consumo in Italia imballaggi su cui sono stati effettuati interventi di ecodesign.

2. Prerequisiti e requisiti di ammissibilità

Potranno partecipare al presente Bando le Aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI.

Il riconoscimento di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 6 - Incentivi e riconoscimenti - potrà essere assegnato solo ai casi che riguardano imballaggi sui quali è stato applicato il contributo ambientale CONAI o imballaggi che il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deciso di non assoggettare a contributo ambientale CONAI, in funzione di valutazioni tecniche relative alla sostenibilità ambientale degli stessi imballaggi.

Potranno, invece, partecipare al Bando, ma essere valorizzati solo in termini di attività di comunicazione dedicata, i casi presentati da Aziende produttrici e/o utilizzatrici, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI:

- che riguardano imballaggi gestiti all’interno di un sistema autonomo ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/2006;
- che riguardano imballaggi per i quali è stato messo in atto un sistema di restituzione ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera c) del D.lgs. 152/2006;
- per le quali risultano piani di rientro in essere alla data di partecipazione al presente Bando o comunque non solvibile entro il 30 settembre 2025;
- per le quali risultano fatture relative al CAC scadute o comunque non solvibili entro il 30 settembre 2025;
- per le quali risultano irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI ovvero omissioni contributive accertate e non sanate entro il 30 settembre 2025.

Inoltre, i casi presentati dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) riferirsi a imballaggi¹ immessi al consumo sul territorio nazionale e utilizzati da un utilizzatore per imballare i propri prodotti;

¹ I materiali di imballaggio considerati sono quelli gestiti dal Sistema CONAI e Consorzi di filiera: acciaio, alluminio, bioplastica compostabile, carta, legno, plastica e vetro.



- b) riguardare:
- la sostituzione totale o parziale dell'imballaggio. Deve pertanto esistere una versione dell'imballaggio PRIMA sostituita da una versione DOPO per la stessa referenza²;
 - un imballaggio nuovo per l'azienda consorziata (che non abbia un PRIMA) che risulti avere un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano³;
- c) l'immissione al consumo dell'imballaggio nella versione DOPO o dell'imballaggio nuovo dovrà essere avvenuta nel biennio 2023/2024;
- d) riguardare:
- per l'imballaggio primario, un formato⁴ diverso, nel caso in cui lo stesso intervento di ecodesign abbia coinvolto più prodotti o referenze.
 - per l'imballaggio secondario/terziario, un intervento di ecodesign diverso (vedi leve di ecodesign alla successiva lettera e)), nel caso in cui lo stesso imballaggio secondario/terziario sia utilizzato per prodotti/referenze diversi, anche nel formato. Pertanto, se l'azienda consorziata applicasse una o più leve di ecodesign su un imballaggio secondario/terziario, utilizzato per contenere due o più referenze/prodotti anche di diverso formato, potrà essere candidato, ed eventualmente ammesso, un solo caso.
- e) riguardare almeno una delle seguenti leve di ecodesign promosse da CONAI⁵:

Riutilizzo⁶	Concepimento o progettazione dell'imballaggio per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e per un uso identico a quello per il quale è stato concepito ⁷ .
-------------------------------	--

² Il caso potrà essere presentato anche in forma congiunta, ovvero dall'azienda consorziata partecipante in collaborazione con l'azienda consorziata cliente/fornitore. In tal caso il corrispettivo economico di cui al punto 6, lettera a), eventualmente assegnato al caso in funzione del punteggio determinato sulla base di quanto previsto nel punto 5, sarà riconosciuto in parti uguali alle aziende partecipanti.

³ Saranno considerati ammissibili solo i casi riguardanti imballaggi nuovi per l'azienda consorziata per i quali esistano già sul mercato altre soluzioni utilizzate per la medesima applicazione e che saranno prese come riferimento per la valutazione. Sarà cura dell'azienda consorziata fornire e documentare i dati necessari alla costruzione del confronto prima vs. dopo.

⁴ Il formato è l'oggetto di riferimento dell'analisi a cui tutti i dati inseriti dovranno essere rapportati. Nell'ambito della valutazione del ciclo di vita, il formato è riconducibile all'unità funzionale alla quale si riferisce l'analisi. Nel caso degli imballaggi, il formato è spesso riconducibile al quantitativo di prodotto contenuto, espresso con le unità di misura della massa o del volume o dell'unità. Altre volte il formato può essere definito in base alla funzione che l'imballaggio svolge, dunque riferirsi ad unità di misura differenti, quali quella dello spazio.

⁵ Le leve si attiveranno soltanto nei casi in cui l'intervento abbia riguardato l'imballaggio (primario/secondario/terziario) e non unicamente il suo contenuto. Es.: non sarà ammesso l'imballaggio sul quale non sia stato effettuato alcun intervento di ecodesign ma solo un aumento di prodotto contenuto.

⁶ Per il riutilizzo si fa riferimento alla norma UNI EN 13429:2005 – Requisiti essenziali per la riutilizzabilità di un imballaggio. Tale norma prevede la progettazione a monte dell'imballaggio riutilizzabile, ovvero l'imballaggio è progettato per sopportare un certo numero di rotazioni.

⁷ Si accettano i casi in cui è possibile effettuare il confronto tra:

- imballaggio monouso vs. imballaggio riutilizzabile/ricaricabile;
- imballaggio riutilizzabile/ricaricabile vs. imballaggio riutilizzabile/ricaricabile più volte.

Si accettano, altresì, i casi in cui esistono procedure aziendali, interne e/o verso clienti/fornitori, sul riutilizzo/sulla ricarica degli imballaggi non espressamente progettati per essere riutilizzati/ricaricati, esistenti o riprogettati, purché la procedura sia documentata e verificabile.



Ricarica	Concepimento o progettazione dell'imballaggio, acquistato dall'utilizzatore finale, per essere riempito nuovamente dal distributore o dall'utilizzatore, con il prodotto di partenza ⁷ .
Facilitazione delle attività di riciclo	Semplificazione delle fasi di recupero e riciclo, anche organico, del packaging, come la separabilità dei diversi componenti (es. etichette, chiusure ed erogatori, ecc.) ⁸ .
Utilizzo di materiale riciclato/recuperato	Sostituzione di una quota o della totalità di materia prima vergine con materia riciclata/recuperata ⁹ per contribuire ad una riduzione del prelievo di risorse.
Risparmio di materia prima	Contenimento del consumo di materie prime impiegate nella realizzazione dell'imballaggio e conseguente riduzione del peso, a parità di famiglia di materiale, di prodotto confezionato e di prestazioni ¹⁰ .
Risparmio di materia prima vergine	Contenimento della massa di materia prima vergine impiegata nella realizzazione dell'imballaggio, a parità di famiglia di materiale, di prodotto confezionato e di prestazioni ¹¹ .
Ottimizzazione dei processi produttivi	Implementazione di processi di produzione dell'imballaggio innovativi in grado di ridurre i consumi energetici per unità prodotta o di ridurre gli scarti di produzione o, in generale, di ridurre l'impiego di input produttivi.
Ottimizzazione della logistica	Miglioramento delle operazioni di immagazzinamento ed esposizione, ottimizzazione dei carichi sui pallet e sui mezzi di trasporto e perfezionamento del rapporto tra imballaggio primario, secondario e terziario.
Semplificazione del sistema imballo	Integrazione di più funzioni in una sola componente dell'imballo, eliminando un elemento e, quindi, semplificando il sistema.

⁸ Per gli imballaggi in plastica, si fa riferimento alla lista degli imballaggi in plastica – CAC diversificato "Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive 2024 - in vigore dall'1.4.2024" pubblicata sul sito www.conai.org. Per gli imballaggi in carta, si fa riferimento alle fasce contributive in vigore, che dal 1° luglio 2025 passeranno da sei a otto. Maggiori informazioni al link [Contributo diversificato carta - Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi](#).

⁹ Il contenuto di riciclato nell'imballaggio va inteso ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) del D.lgs. 152/2006, secondo cui la materia prima seconda deriva dal processo di riciclo dei soli rifiuti, e della norma UNI EN ISO 14021, punto 7.8.1.1, che esclude il riciclo interno. Per quanto riguarda le materie plastiche, in particolare, si fa riferimento alla norma tecnica UNI 10667:2017 Materie plastiche prime-secondarie.

I casi di utilizzo di materiale riciclato da "riciclo chimico" saranno valorizzati come esempi di "processi industriali di riciclo innovativi e/o non convenzionali" (vedi il successivo punto 5. Procedure di valutazione e selezione) e solo in termini di attività di comunicazione. Sono, pertanto, esclusi dal riconoscimento economico di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 6 Incentivi e riconoscimenti. Tale decisione è dovuta al fatto che:

- l'Unione Europea non ha ancora definito regole chiare su come inquadrare il riciclo chimico ai fini del raggiungimento degli obiettivi e su come gestire l'approccio basato sul bilancio di massa e non sulla presenza fisica del materiale riciclato nel prodotto;
- si tratta di nuova tecnologia da consolidare nella valutazione dell'impatto ambientale e non vi è un approccio standardizzato come per il riciclo meccanico.

¹⁰ Ai sensi della norma tecnica UNI EN 13428:2005 "Fabbricazione e composizione degli imballaggi" si ricorda che la sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non costituisce la base per una riduzione alla fonte e quindi non può essere considerata nell'ambito degli interventi di risparmio di materia prima, per i quali deve rimanere, nella versione prima e dopo, la stessa famiglia di materiale prevalente in peso.



Non saranno ammessi i casi che riguardano:

- la sostituzione della famiglia di materiale prevalente in peso¹¹, a meno che tale sostituzione non implichi miglioramenti:
 - sulla riciclabilità dell'imballaggio su scala industriale sul territorio nazionale. Saranno, quindi, accettati i casi che prevedono un cambio di materiale, purché vi sia il passaggio da soluzioni non riciclabili a soluzioni riciclabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti al successivo punto 5 Procedure di valutazione e selezione. Sarà attivata, solo la leva Facilitazione delle attività di riciclo;
 - sul riutilizzo/sulla ricarica. Saranno, quindi, accettati i casi che prevedono un cambio di materiale, purché vi sia il passaggio da soluzioni non riutilizzabili/non ricaricabili a soluzioni riutilizzabili/ricaricabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti al successivo punto 5 Procedure di valutazione e selezione. Sarà attivata solo la leva Riutilizzo/Ricarica;
- imballaggi destinati solo al commercio estero;
- imballaggi il cui intervento sia stato già premiato nelle scorse edizioni del Bando;
- imballaggi già presentati/candidati per altre referenze/prodotti per la stessa edizione del Bando. L'azienda consorziata, ad esempio, non può presentare lo stesso imballaggio per due prodotti/referenze diverse o formati diversi;
- imballaggi il cui intervento non abbia attivato alcuna delle leve di ecodesign descritte nella tabella precedente¹²;
- imballaggi non conformi alla Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE, cosiddetta SUP (*Single-Use Plastics*), recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 196 dell'8 novembre 2021.

3. Modalità di partecipazione

L'azienda consorziata potrà partecipare al Bando tramite la compilazione del [form on line](#) disponibile sul sito ecotoolconai.org, entro il 30/04/2025. Il mancato invio della candidatura entro questa data comporterà l'inammissibilità del caso.

Allo stesso indirizzo ecotoolconai@conai.org sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione e/o a eventuali problemi tecnici e/o di invio del *form on line*. L'assistenza è garantita fino alle ore 15 del giorno 28 aprile 2025 da personale qualificato incaricato da CONAI.

La mancata o incompleta compilazione del [form on line](#) e delle informazioni minime entro i termini di cui al successivo punto 4 comporterà l'inammissibilità della candidatura.

Con la compilazione del *form on line*, i partecipanti si impegnano a condividere e a documentare le informazioni minime riguardanti il peso, il materiale e l'eventuale contenuto di materiale riciclato dell'imballaggio presentato (visionare **Allegato 1**) e a rendere disponibili:

¹¹ Potranno essere ammessi, come esempi di semplificazione del sistema di imballaggio, anche i casi in cui una sostituzione di materiale consente di rendere monomateriale la singola componente, purché vi sia il passaggio da una soluzione non riciclabile a una soluzione riciclabile.

¹² CONAI si riserva la possibilità di valorizzare, con attività di comunicazione, quelle prassi adottate dalle aziende finalizzate al prolungamento della vita utile dell'imballaggio o alla riduzione dei rifiuti prodotti, come esempi di creatività circolare. Tali prassi devono riguardare imballaggi impiegati nuovamente in una nuova vita, mantenendo la funzione di imballaggio e devono essere verificabili, misurabili e documentabili. Tali casi sono pertanto esclusi dal riconoscimento economico previsto dal successivo punto 6 lettere a) e b).



- 1) le foto in alta definizione nelle versioni dell'imballaggio PRIMA e DOPO l'intervento effettuato (o dell'imballaggio nuovo, nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 2) le schede tecniche delle componenti di imballaggio, nelle versioni PRIMA e DOPO l'intervento effettuato (o dell'imballaggio nuovo, nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 3) idonea documentazione a supporto di tutti gli interventi effettuati, ai fini dell'attivazione delle leve di ecodesign descritte al precedente punto 2;
- 4) in mancanza di un PRIMA, idonea documentazione relativa ad analisi, studi, valutazioni (progettuali, ambientali e prestazionali) effettuati per la definizione del nuovo imballaggio.

Su richiesta di CONAI o dal personale incaricato da CONAI, i partecipanti si impegnano a rendere disponibili:

- un campione fisico dell'imballaggio nelle versioni PRIMA e/o DOPO l'intervento effettuato;
- una fattura a campione con le apposite diciture riguardanti l'applicazione del contributo riferito al Consorzio EPR di riferimento. Le fatture devono riferirsi al periodo considerato dal presente Bando;
- la dichiarazione di conformità alla legislazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Direttiva 94/62/CE);
- eventuali analisi LCA già effettuate sullo specifico imballaggio;
- eventuale documentazione tecnica che attesti le caratteristiche ambientali dell'imballaggio e/o dei macchinari di produzione dell'imballaggio;
- eventuali certificazioni di prodotto (imballaggio);
- evidenze relative al controllo metrologico degli strumenti utilizzati per le eventuali pesature degli imballaggi, laddove il peso non sia desumibile dalla scheda tecnica;
- ogni altra documentazione utile allo scopo (es. presentazioni, brochure, ecc.);
- eventuale attestato di marchio o brevetto sullo specifico imballaggio.

L'azienda consorziata si impegna, altresì, ad accogliere, presso i propri uffici/stabilimenti, i referenti di CONAI o di terzi incaricati da CONAI, per la verifica della veridicità delle informazioni dalla stessa comunicate.

4. Termini di presentazione delle candidature

I casi dovranno essere presentati secondo le modalità previste al precedente punto 3, entro e non oltre il **30/04/2025**¹³. Farà fede la conferma di ricezione dei dati inviata in automatico all'indirizzo e-mail riportato nel [form on line](#) di compilazione attraverso l'*Eco Tool CONAI*.

La procedura di valutazione delle candidature verrà avviata alla chiusura del termine di presentazione. Eventuale documentazione integrativa di una candidatura inviata nei termini sopra indicati potrà essere accettata.

La documentazione a supporto dei casi dovrà essere inviata tramite il [form on line](#) o, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo ed entro i termini che verranno comunicati dal personale incaricato da CONAI della gestione dei casi (ed in c.c. all'indirizzo ecotoolconai@conai.org).

¹³ Qualora si verificassero eventi di forza maggiore e CONAI ritenesse opportuno prorogare tale termine, la comunicazione sarà effettuata attraverso l'invio di e-mail e/o la pubblicazione sul sito conai.org



Il campione fisico dell'imballaggio, eventualmente richiesto, andrà spedito a CONAI, all'attenzione della divisione Centro Studi per l'economia circolare – Prevenzione, ecodesign e servizi per associazioni e imprese, Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano o al personale incaricato da CONAI, all'indirizzo da questo comunicato all'azienda consorziata in fase di analisi del caso presentato.

5. Procedure di valutazione e selezione

I casi saranno esaminati sulla base dei risultati derivanti dall'*Eco Tool CONAI*, lo strumento di LCA semplificata che valuta i miglioramenti ambientali generati dall'intervento effettuato sull'imballaggio, mediante l'utilizzo dei seguenti indicatori: *Global Warming Potential*, *Gross Energy Requirement*, *Water Footprint*. Saranno accettati solo i casi che hanno determinato benefici ambientali per almeno 2 dei 3 indicatori LCA considerati.

I casi il cui intervento abbia comportato il passaggio a un imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile saranno accettati solo se hanno determinato benefici ambientali per almeno 2 dei 3 indicatori LCA considerati e se c'è un miglioramento dell'indicatore *Material for recycling*¹⁴.

Gli interventi che riguardano il criterio "Facilitazione delle attività di riciclo" di cui al precedente punto 2, lettera e), saranno valutati anche in funzione dell'indicatore relativo alla materia prima seconda generata. Pertanto, tali ultimi casi saranno ammessi se hanno determinato benefici ambientali per almeno 1 degli indicatori LCA considerati e se c'è un miglioramento dell'indicatore *Material for recycling*.

Per la candidatura di imballaggi nuovi, che non presentino una versione PRIMA, i casi saranno esaminati attraverso la metodologia di calcolo dell'*Eco Tool CONAI* e il supporto di personale qualificato identificato da CONAI. L'analisi si baserà anche sulla documentazione fornita, utile a effettuare la valutazione dei benefici ambientali dell'imballaggio, rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati sul mercato italiano per la stessa applicazione¹⁵.

I casi saranno ulteriormente esaminati da un **Comitato Tecnico (CT)** composto da referenti di CONAI e dei Consorzi di Filiera. Il CT si esprime sull'ammissibilità dei casi presentati e sulle relative leve attivate. La valutazione del CT è insindacabile e inappellabile.

Al solo scopo di individuare i casi più meritevoli per la promozione dell'economia circolare, di cui al successivo punto 6, lettera b), è altresì previsto un **Comitato Tecnico Allargato (CTA)**, composto da esperti terzi provenienti dal settore scientifico del design, dell'associazionismo, del giornalismo tecnico.

Il punteggio complessivo di ciascun caso sarà determinato dalla somma dei punti dei criteri attivati su ciascuna componente del sistema di imballaggio (vedi tabella seguente). Per lo stesso criterio sarà considerato un massimo di due componenti provenienti da processi produttivi diversi.

¹⁴ *Material for recycling*: l'indice esprime la massa di materiale generabile a seguito di operazioni di raccolta, selezione, riciclo, anche organico, e compostaggio dell'imballaggio a fine vita.

¹⁵ Pur trattandosi di un imballaggio nuovo per l'azienda consorziata, il confronto imballaggio PRIMA vs. imballaggio DOPO va comunque effettuato, pertanto, occorre costruire un PRIMA sulla base di informazioni documentate fornite dall'azienda consorziata. Nel caso in cui non si disponga di informazioni utili e documentate il caso sarà escluso.



Criterio	Punteggio
Riutilizzo	4 punti
Ricarica	4 punti
Facilitazione delle attività di riciclo	4 punti
Utilizzo di materiale riciclato/recuperato	4 punti
Risparmio di materia prima ¹⁶	3 punti
Ottimizzazione dei processi produttivi	2 punti
Ottimizzazione della logistica	2 punti
Semplificazione del sistema imballo	2 punti
Risparmio di materia prima vergine ¹⁷	1 punto

Non è possibile prevedere l'attivazione contemporanea della leva Riutilizzo e Ricarica per lo stesso imballaggio e per lo stesso intervento. Si sceglierà la leva più adeguata in base alle caratteristiche dell'intervento.

Nel caso in cui un'azienda consorziata risulti ammessa per più casi, sarà assegnato un **punteggio integrale al "primo caso"**, ossia quello che ha ottenuto il punteggio maggiore; mentre gli **"ulteriori casi" ammessi, a partire dal secondo, otterranno un punteggio dimezzato.**

CONAI elaborerà:

- la lista dei casi vincitori, che sarà pubblicata sul sito di CONAI www.conai.org. In caso di parità di punteggio, sarà considerata la data di invio del *form on line*¹⁸;

¹⁶ Al fine di premiare gli interventi più significativi, si prevedono le seguenti percentuali di riduzione in peso minime per attivare automaticamente la leva del risparmio di materia prima:

Acciaio: 3%

Carta: 10%

Legno: 1%

Plastica: 2,5% per imballaggi flessibili e 5% per imballaggi rigidi

Plastica biodegradabile e compostabile: 2,5% per imballaggi flessibili e 5% per imballaggi rigidi

Vetro: 5%

Per gli imballaggi in alluminio, date le specificità del materiale, e per i poliaccoppiati sarà accettata qualsiasi riduzione in peso.

Sarà comunque a discrezione del comitato tecnico l'attivazione della leva di risparmio di materia prima per i casi che presenteranno percentuali di riduzione in peso inferiori a quelle riportate.

Inoltre, per i casi di imballaggi in plastica con cambio di polimero tra la versione PRIMA e la versione DOPO, la leva "risparmio di materia prima", sarà attivata solo a parità o miglioramento di riciclabilità, facendo riferimento alla lista degli imballaggi in plastica – CAC diversificato "Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive 2024 - in vigore dall'1.4.2024" pubblicata sul sito www.conai.org.

¹⁷ Per i casi di imballaggi in plastica con cambio di polimero tra la versione PRIMA e la versione DOPO, la leva "risparmio di materia prima vergine", sarà attivata solo a parità o miglioramento di riciclabilità, facendo riferimento alla lista degli imballaggi in plastica – CAC diversificato "Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive 2024 - in vigore dall'1.4.2024" pubblicata sul sito www.conai.org.

¹⁸ La data di riferimento è costituita dal primo invio del *form/questionario on line*, nonostante le informazioni inserite nel questionario on line necessitino di chiarimenti/integrazioni/modifiche che possono avvenire anche dopo il termine di presentazione previsto dal presente Regolamento e comunque entro i termini comunicati da CONAI o dal personale incaricato da CONAI.



- la lista dei casi che rientrano tra gli esempi di “creatività circolare”, di cui alla nota 12 del presente Regolamento;
- la lista dei casi che rientrano tra gli esempi di "processi industriali di riciclo innovativi e/o non convenzionali" che riguardano imballaggi – nella versione DOPO - immessi al consumo nel biennio 2023/2024.

I Consorziati saranno informati da CONAI circa l'avvenuta ammissione del caso presentato e dell'importo loro spettante tramite e-mail ai contatti trasmessi in fase di compilazione del *form on line*.

6. Incentivi e Riconoscimenti

Il budget complessivo messo a disposizione da CONAI per il Bando di cui al presente Regolamento è pari a € 600.000,00 (seicentomila/00 euro) ripartito come segue:

- a) € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00 euro), **Incentivo A**, da suddividersi proporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi riferiti a imballaggi assoggettati a contributo ambientale CONAI. Il valore economico del singolo punto sarà definito solo alla convalida della graduatoria definitiva, suddividendo l'*Incentivo A* per la somma dei punteggi di tutti i casi ammessi. Ciascuna azienda consorziata potrà ricevere un incentivo economico massimo pari al 5% del totale dell'*Incentivo A*. Nel caso in cui l'incentivo economico spettante ad una singola azienda consorziata dovesse essere superiore al 5% del totale dell'*Incentivo A*, la differenza tra il valore spettante e l'incentivo economico massimo sarà distribuita sugli altri casi della lista dei casi vincitori¹⁹.
- b) € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), **Incentivi per innovazione circolare**, da suddividersi in 5 quote da € 10.000,00 (diecimila/00 euro), eventualmente assegnate, a giudizio del CTA (di cui al precedente punto 5) come segue:
 - ai tre casi, tra quelli ammessi e assoggettati a CAC, che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell'ambito dell'attivazione di una o più delle seguenti leve di ecodesign:
 - i. Riutilizzo o Ricarica;
 - ii. Facilitazione delle attività di riciclo;
 - iii. Utilizzo di materia prima seconda;
 - ai due casi, tra quelli ammessi e assoggettati a CAC, che hanno generato benefici ambientali di cui al precedente punto 5 e che promuovono nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell'innovazione.

Per i casi di cui alla lettera b) potranno, inoltre, essere promosse speciali misure di valorizzazione da parte di CONAI.

Nel caso in cui i casi vincitori dei suddetti “*Incentivi per innovazione circolare*” fossero presentati in forma congiunta, ovvero dall'azienda consorziata partecipante in collaborazione con l'azienda consorziata cliente/fornitore, il corrispettivo economico previsto al presente punto, lettera b) sarà suddiviso e riconosciuto in parti uguali alle aziende partecipanti.

Nell'eventualità in cui non venisse esaurito il budget ***Incentivi per innovazione circolare***, l'importo residuo verrà inserito nel budget ***Incentivo A***.

¹⁹ Nell'edizione 2024 gli incentivi economici hanno avuto un importo minimo di 841 euro fino ad un massimo di 27.500,00 euro (incentivo innovazione circolare escluso). Tali importi possono variare in funzione del numero di casi ammessi e della somma dei relativi punteggi.



Il CTA, inoltre, si riserva la possibilità di assegnare una menzione speciale ai casi, tra quelli ammessi, che si sono distinti per aver apportato innovazioni nel **settore e-commerce**. Detta menzione speciale non comporterà, in ogni caso, l'assegnazione di alcun riconoscimento economico aggiuntivo rispetto a quelli già definiti alle lettere a) e b) del presente punto.

I casi presentati da aziende consorziate i cui titolari o referenti ricoprono una carica all'interno del Consiglio di Amministrazione CONAI saranno valorizzati solo in funzione di quanto previsto al precedente punto a). Non avranno diritto all'eventuale ulteriore riconoscimento economico previsto al precedente punto b).

Le aziende che hanno presentato i casi premiati riceveranno un attestato di partecipazione al Bando.

7. Pubblicazione e diffusione dei casi

Con la partecipazione al Bando, l'azienda consorziata autorizza la pubblicazione e la diffusione, a titolo gratuito, da parte di CONAI della propria denominazione sociale, dei propri segni distintivi e loghi e del/dei caso/i ammesso/i.

La pubblicazione e la diffusione di detti dati avverranno nelle forme e attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti, secondo l'insindacabile giudizio di CONAI, idonei a dare visibilità a casi e a promuovere la cultura della sostenibilità ambientale.

La pubblicazione e la diffusione dei dati potranno avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella sezione "Casi di successo" del sito web *conai.org*, sui profili *social* di CONAI, nelle *brochure* e nel materiale informativo di CONAI, nelle sezioni pubblicitarie di quotidiani, in versione sia cartacea e/o *on line*.

CONAI non è responsabile dell'eventuale ulteriore condivisione e circolazione del materiale cartaceo e/o digitale da parte di terzi.

8. Trattamento dei dati

Ai sensi all'art 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679, *General Data Protection Regulation* (GDPR), si precisa che i dati personali acquisiti da CONAI saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'organizzazione del presente Bando, come specificate nell'Informativa privacy riportata nella sezione "Presenta il tuo caso" del sito ecotoolconai.org.

9. Informazioni e accettazione del Regolamento

Maggiori dettagli e il Regolamento completo sono disponibili sui siti: www.conai.org e www.ecotoolconai.org – Area Bando.

La partecipazione al Bando comporta l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Regolamento e dell'insindacabilità del giudizio di CONAI.



CONAI non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire di partecipare al Bando.

10. Foro competente

Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione e all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, 20 febbraio 2025



ALLEGATO 1

Lista esemplificativa e non esaustiva della documentazione a supporto dei casi presentati

Informazioni minime richieste sulle componenti dell'imballaggio, PRIMA e DOPO l'intervento di ecodesign:

- **Tipologia di materiale;**
- **Peso.**

Queste informazioni devono essere **sempre documentate** e, di solito, sono incluse nella **scheda tecnica** delle componenti dell'imballaggio o dell'imballaggio.

Al solo fine di facilitare i partecipanti, si riporta di seguito una **lista esemplificativa e non esaustiva** dei documenti da trasmettere a CONAI in riferimento alla leva attivata nel caso presentato. Come espressamente previsto al punto 3 del Regolamento, CONAI potrà richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile.

Leva	Suggerimenti di Documentazione a supporto
Risparmio di materia prima	<ul style="list-style-type: none">• Scheda tecnica delle componenti dell'imballaggio, con indicazione del peso e del materiale. In mancanza della scheda tecnica: <ul style="list-style-type: none">• foto della pesata delle componenti dell'imballaggio.
Risparmio di materia prima vergine	Se dovuta alla sgrammatura dell'imballaggio: <ul style="list-style-type: none">• scheda tecnica delle componenti dell'imballaggio, con indicazione del peso e del materiale. In mancanza della scheda tecnica: <ul style="list-style-type: none">• foto della pesata delle componenti dell'imballaggio. Se dovuta all'adozione di materiale riciclato, è necessario, inoltre: <ul style="list-style-type: none">• Certificazione del prodotto, che si basa sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, fornita da un organismo di valutazione della conformità, con specifica della percentuale di materiale riciclato e della



	<p>sua origine (ad esempio, Plastica Seconda Vita, ReMade In Italy).</p> <p>In mancanza della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• scheda tecnica delle componenti dell'imballaggio, con indicazione del peso e del materiale e del contenuto di riciclato.
Utilizzo di materiale riciclato	<ul style="list-style-type: none">• Certificazione del prodotto, che si basa sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, fornita da un organismo di valutazione della conformità, con specifica della percentuale di materiale riciclato e della sua origine (ad esempio, Plastica Seconda Vita, ReMade In Italy). <p>In mancanza della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• scheda tecnica delle componenti dell'imballaggio, con indicazione del peso e del materiale e del contenuto di riciclato.
Riutilizzo	<ul style="list-style-type: none">• Procedura su carta intestata della formazione ai dipendenti e al personale incaricato sul riutilizzo degli imballaggi;• accordo tra cliente e fornitore rispetto al riutilizzo degli imballaggi;• documento di trasporto con indicazione degli imballaggi resi;• numero di imballaggi riutilizzabili acquistati e in deposito, nel periodo di tempo considerato;• numero di rotazioni degli imballaggi riutilizzati, nel periodo di tempo considerato.
Ricarica	<ul style="list-style-type: none">• Evidenza della comunicazione al consumatore finale sulle modalità di ricarica dell'imballaggio con lo stesso prodotto di primo acquisto, come ad esempio l'etichetta della ricarica e/o dell'imballaggio ricaricabile o campagne di marketing.
	<ul style="list-style-type: none">• Per gli imballaggi a prevalenza cellulosica, certificato test di riciclabilità conforme alla UNI 11743:19 «Carta e cartone: determinazione dei parametri



Facilitazione delle attività di riciclo	<p>di riciclabilità dei materiali e prodotti a prevalenza cellulosa».</p> <ul style="list-style-type: none">• Per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificato test di compostabilità conforme alla EN 13432:2002 «Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».• Per gli imballaggi in plastica, si fa riferimento alla lista imballaggi in plastica – CAC diversificato “Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive 2024 - in vigore dall’1.4.2024” pubblicata sul sito www.conai.org.
Semplificazione del sistema di imballo	<ul style="list-style-type: none">• Scheda tecnica delle componenti dell’imballaggio, con indicazione del peso e del materiale;• foto delle componenti dell’imballaggio.
Ottimizzazione dei processi produttivi	<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione dei consumi energetici e/o idrici della linea oggetto di ottimizzazione e produzione nel periodo di tempo analizzato;• scheda di produzione della linea oggetto di ottimizzazione che riporta i consumi specifici del processo e/o gli scarti prodotti.;• potenza nominale e produttività della macchina oggetto di ottimizzazione, normalmente contenuta nella specifica scheda tecnica.;• comunicazione degli scarti tramite MUD, registro carico-scarico.
Ottimizzazione della logistica	<ul style="list-style-type: none">• Schema di pallettizzazione che riporta il numero imballaggi primari e/o secondari per pallet e il numero di pallet per mezzo di trasporto; <p>In mancanza dello schema di pallettizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• foto dell’imballaggio terziario adibito al trasporto.